



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo Sant'Antioco

Località ponti s.n. – Sant'Antioco (SU) – tel. 078183071

P.e.c.: cp-santantioco@pec.mit.gov.it – P.e.i.: ucsantantioco@mit.gov.it

Sito web: <https://www.guardiacostiera.gov.it>

Numero Unico Emergenze 112 – Numero Blu 1530

ORDINANZA (vedi numerazione della stringa in alto)

“Gara di pesca a bolentino con natante denominata “PESCA AL CALAMARO”

la sottoscritta Tenente di Vascello (CP), Capo dell'Ufficio Circondariale Marittimo e Comandante del Porto di Sant'Antioco;

VISTA la documentata istanza presentata in data 14/07/2026 dal presidente dell'Associazione Diportisti Marina di Sant'Antioco A.S.D. con sede a Sant'Antioco (SU), in via Nazionale 187/1, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare una manifestazione di pesca sportiva a Bolentino da natante denominata “Pesca al Calamaro”

VISTE l'Autorizzazione n. 102 in data 08/09/2026 RAS del Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

VISTO l'Autorizzazione n. 643/2026 in data 20/07/2026 del Compartimento Marittimo di Cagliari;

VISTE le dichiarazioni di manleva, del Sig. INGUSCIO Giovanni, in qualità di organizzatore dell'evento e Presidente dell'A.S.D. Associazione Diportisti Marina di Sant'Antioco;

VISTA la propria Ordinanza n° 12/2025 in data 06/05/2025 - “Ordinanza di sicurezza balneare”

VISTA il Decreto Ministeriale del 02/12/2010, recante “Rilevazione della pesca sportiva e ricreativa in mare”;

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 72), resa esecutiva con Legge n° 1085 del 21/12/1977;

CONSIDERATA la necessità prioritaria, in capo all'Autorità Marittima, di porre in essere tutti quegli atti preordinati per tutelare la pubblica incolumità, regolamentare la navigazione ed il traffico nella zona di mare interessata, salvaguardare la vita umana in mare, nonché la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino costiero;

VISTI l'Art. 144 del Regolamento per l'Esecuzione della Legge n° 963 del 14/07/1965 sulla “disciplina della pesca marittima”, gli Artt. 30 ed 81 del Codice della Navigazione, 59 e 524 del Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima),

RENDE NOTO

che nella giornata del **25 ottobre 2026** dalle ore 07:00 alle ore 12:00, all'interno dello specchio acqueo non interdetto, ricadente nel Golfo di Palmas, (come evidenziato nell'allegato A) l'Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Sant'Antioco, svolgerà una manifestazione di pesca a bolentino da natante.

E, pertanto;

ORDINA

Art. 1

(Competenze dell'Organizzatore)

L'organizzatore invierà alle Autorità Marittime all'indirizzo dm.cagliari@pec.mit.gov.it e cp-santantioco@pec.mit.gov.it, una dichiarazione di conferma dell' svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista per l'effettuazione dell'evento. In seno alla citata comunicazione dovrà essere indicato:

- Il numero dei partecipanti (persone e natanti);
- Il nominativo ed il recapito telefonico del responsabile del servizio di appoggio in mare facente capo all'organizzatore, che per la durata dell'evento dovrà assicurare i contatti con la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Antioco, utilizzando, oltre l'apparato VHF/FM, anche il seguente recapiti: 1530 (per le sole chiamate di emergenza), telefono n° 0781-83071 (diretto della Sala Operativa).

Art. 2

(Comunicazione di inizio e conclusione dell'evento – Comunicazioni di emergenza)

L'organizzatore invierà alla Sala Operativa di questa Autorità Marittima, una comunicazione di inizio dell'evento ai recapiti di cui all'art. 1, telefono od altro mezzo che assicuri la ricezione.

Analoga comunicazione dovrà essere riportata alla conclusione (che deve coincidere con il rientro all'ormeggio di tutti i partecipanti alla gara e delle unità in assistenza).

Il mancato inoltro della comunicazione di conferma comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

L'organizzatore dovrà informare immediatamente la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale del verificarsi di una situazione di emergenza.

La mancata comunicazione comporta la cessazione dell'efficacia dell' autorizzazione prevista dal successivo art. ---

Art. 3

(Verifiche preliminari sulle unità partecipanti)

Ferme restando le deroghe previste dalla normativa vigente in tema di competizioni sportive, l'Organizzatore ammette a partecipare all'evento esclusivamente unità conformi alle caratteristiche tecniche prescritte dalle competenti federazioni sportive, regolarmente armate ed equipaggiate, in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza in base alla navigazione effettivamente svolta, ai sensi del Decreto Legislativo n° 171/2005 e del relativo regolamento di attuazione n° 146/2008.

Art. 4

(Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteomarine)

L'organizzatore accerta che le condizioni meteo marine, dall'inizio della manifestazione alla fase di rientro, siano tali da consentirne lo svolgimento in piena sicurezza, sospendendola qualora, tenuto conto della tipologia dell'unità partecipanti, il mutamento delle condizioni meteo marine lo renda ragionevolmente consigliabile sulla base dell'apprezzamento di buona perizia marinaresca.

Art. 5

(Divieti - Servizio di assistenza e sicurezza in mare e a terra - Operatività dei mezzi di appoggio)

È vietato a qualsiasi natante e/o imbarcazione non impegnata nella gara di pesca o non facente parte del servizio di assistenza di avvicinarsi al campo gara a una distanza inferiore ai 100 metri.

L'Organizzatore assicurerà per l'intera durata dell'evento, un servizio di assistenza ai partecipanti, con imbarcazioni a motore predisponendo un idoneo servizio di sorveglianza per impedire ad eventuali imbarcazioni e/o persone non interessate alla gara di avvicinarsi al campo gara a una distanza inferiore ai 100 metri, intralciando così, o rendendo pericoloso lo svolgimento della manifestazione.

Le unità in servizio di assistenza dovranno essere munite di apparato VHF, ovvero di altro

sistema di comunicazione in grado di assicurare, in ogni caso, l'immediato contatto con la Sala Operativa di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

Qualora per il peggioramento delle condizioni meteo-marine, avarie o in dipendenza di qualunque altra causa, dovesse risultare limitata l'operatività delle unità appoggio — per numero complessivo o capacità di tenuta del mare - l'Organizzatore dovrà sospendere l'evento senza ritardo, disponendo l'immediato rientro in porto delle unità partecipanti.

Art. 6 (Destinazione del pescato)

L'organizzatore è tenuto a curare che il pescato derivante dall'evento venga destinato in conformità alle modalità indicate nel programma di gara .

La destinazione del pescato dovrà essere comprovata da apposito verbale che includa indicazioni su quantitativo e specie del prodotto pescato e dia atto della denominazione dell'ente di beneficienza cessionario ovvero delle modalità di avvenuta distruzione. Il verbale deve essere custodito a cura dell'organizzatore per almeno 3 mesi successivi all'evento, per essere esibito a richiesta dell'Autorità Marittima.

Art. 7 (Prescrizioni per la pesca sportiva)

L'attività di pesca sportiva deve essere svolta nel pieno rispetto di tutte le disposizioni sancite in materia di pesca sportiva dalle normative vigenti in particolare rispetto della taglia minima di ogni singolo esemplare e quantitativo di pescato per singolo partecipante.

Il prodotto pescato non può essere destinato ad usi diversi da quanto previsto dalla normativa vigente in particolare la commercializzazione.

Art. 8 (Osservanza delle prescrizioni e responsabilità per danni)

L'Organizzatore, a seguito della notifica e con l'accettazione delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, assume formale impegno di piena osservanza ed accetta di manlevare, nei limiti dei propri poteri di rappresentanza, l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dell'attività oggetto del presente provvedimento ed anche qualora il danno non derivi dall'inosservanza delle prescrizioni espressamente riportate nei precedenti articoli di questa Ordinanza.

Art. 9 (Norme sanzionatorie e pubblicità)

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, nelle sanzioni previste dagli artt. 1161 1164 e 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e saranno ritenuti civilmente responsabili dei danni che potranno derivare alle persone, all'ambiente marino e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Qualora la violazione della presente Ordinanza sia commessa con impiego di unità da diporto, i responsabili incorreranno nelle sanzioni previste dall'art.53 del D.LGS. 18 Luglio 2005 N°171- Codice della Nautica da diporto e successive modifiche.

Limitatamente al personale iscritto nella Gente di Mare la violazione dell'Art. 1174 del Codice della Navigazione comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria di cui all'Art. 1175 dello stesso.

Limitatamente alle violazioni in materia ambientale, si applicheranno le violazioni di cui al D.lgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; mentre per le violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, si applicheranno le violazioni di cui al D.lgs 81/2008 e SS.MM.II; E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, ex Art. 59 del regolamento al Codice della Navigazione e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" dei siti istituzionali www.guardiacostiera.gov.it/

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Giulia CUSMAI
GIULIA CUSMAI

In Data/On Date:
giovedì 8 ottobre 2026 16:55:06

Allegato A

COORDINATE GEOGRAFICHE CAMPO GARA A		
A	Lat. 38° 57,672' N	Long. 008° 29,807' E
B	Lat. 38° 58,384' N	Long. 008° 32,132' E
C	Lat. 38° 57,369' N	Long. 008° 32,145' E
D	Lat. 39° 56,623' N	Long. 008° 29,781' E



CAMPO B (RISERVA)

COORDINATE GEOGRAFICHE CAMPO GARA B Riserva		
A	Lat. 38° 57,820' N	Long. 008° 29,782' E
B	Lat. 38° 57,333' N	Long. 008° 32,172' E
C	Lat. 38° 55,919' N	Long. 008° 29,609' E
D	Lat. 38° 55,333' N	Long. 008° 32,085' E

